INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 3

Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.".

Versione in vigore dal 15 dicembre 1992, non più in vigore dal 13 febbraio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-salvaguardia-dei-livelli-occupazionali-1992/art-3-termini-per-la-richiesta-di-proroga-del-trattamento-straordinario-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it